



Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale

DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE, L'INFORMATICA
E LE COMUNICAZIONI

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO** il D.P.R. 18/1967, recante “*Ordinamento dell’Amministrazione degli Affari Esteri*” e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** l’art. 3 della Legge 125/2014, recante “*Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo*”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n. 199 del 28.08.2014, con cui la denominazione del Ministero degli Affari Esteri è stata modificata in “Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale”, in breve MAECI;
- VISTA** la Legge 241/1990, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTI** il R.D. 28 novembre 1923, n. 2440 ed il R.D. 23 maggio 1924, n. 827, concernenti l’amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato;
- VISTO** il D. Lgs n. 50/2016 recante “Codice dei contratti pubblici”
- VISTO** il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;
- VISTO** il D.P.R. 19 maggio 2010, n. 95, recante “Riorganizzazione del Ministero degli affari esteri, a norma dell’articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
- VISTO** il D.P.R. 29 dicembre 2016, n. 260, recante “Regolamento di attuazione dell’articolo 20 della legge 11 agosto 2014 n. 125, nonché altre modifiche all’organizzazione e ai posti di funzione di livello dirigenziale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale”;

- VISTO** il D.M. 3 febbraio 2017, n. 233, registrato alla Corte dei Conti in data 7 febbraio 2017, Reg. n. 312, recante “Disciplina delle articolazioni interne, distinte in unità e uffici, delle strutture di primo livello dell’amministrazione centrale”;
- VISTA** la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 - Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020;
- VISTO** il D.M. n. 5120/1/bis del 10 gennaio 2018 con il quale il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha attribuito le risorse finanziarie, umane e strumentali ai titolari dei Centri di Responsabilità per l’esercizio finanziario 2018;
- VISTO** il D.P.R. 17 maggio 2017, n. 5100/31, registrato alla Corte dei Conti in data 26 giugno 2017, Reg. n. 1474 e vistato dall’UCB presso il MAECI il 28 giugno 2017, Visto n. 267, con il quale al Dirigente Nicandro Cascardi è stato conferito l’incarico di Direttore Generale per l’amministrazione, l’informatica e le comunicazioni;
- VISTO** il D.D. n. 5610/29 del 22 gennaio 2018 con il quale il Direttore Generale per l’amministrazione l’informatica e le comunicazioni, ha attribuito le risorse finanziarie, umane e strumentali ai Capi degli Uffici della Direzione Generale stessa, per l’esercizio finanziario 2018;
- CONSIDERATO** che, tra le competenze attribuite a questa Direzione Generale ai sensi del sopra menzionato D.P.R. n. 18/1967, figura l’individuazione, attraverso procedimenti di scelta del contraente ‘ad evidenza pubblica’, dei soggetti affidatari di forniture e/o servizi destinati al personale dipendente e al funzionamento della struttura del MAECI;
- VISTA** la direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici;
- VISTO** il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
- VISTO** l’art. 77, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 il quale dispone che, nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico sia affidata ad una commissione giudicatrice composta da esperti dello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto;
- VISTO** l’art. 77, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 che prevede che i commissari siano scelti, in caso di appalti di importo superiore alla soglia di cui all’art. 35 del medesimo decreto, tra gli esperti iscritti all’Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici istituito presso l’ANAC ed in caso di appalti di importi inferiori alla detta soglia o per quelli che non presentano particolare complessità, anche tra personale interno alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione;
- VISTI** gli art. 77, comma 12, 78 e 216, comma 12, del D. Lgs n. 50/2016 che prevedono che fino all’adozione della disciplina in materia di iscrizione all’albo di cui all’art.78, la commissione giudicatrice continui ad essere

nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenze e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante”;

CONSIDERATA l'esigenza di dare attuazione agli artt. 77, 78 e 216, comma 12, del D. Lgs n. 50/2016 e quindi di predeterminare le suddette regole di competenza e trasparenza per la nomina delle commissioni giudicatrici al fine di consentire alla stazione appaltante DGAI l'espletamento delle procedure di affidamento necessarie per soddisfare i propri fabbisogni;

CONSIDERATA l'esigenza di definire dei criteri generali di nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici che possano essere utilizzati nelle procedure di affidamento di contratti di appalto di importo superiore alla soglia di cui al citato art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016, fino all'istituzione dell'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici di cui all'art. 78 del medesimo decreto e nelle procedure di affidamento di contratti di appalto di importo inferiore alla soglia di cui al cit. art. 35, o per quelli che non presentano particolare complessità, nel caso si ritenga di avvalersi di tale facoltà;

CONSIDERATA l'opportunità di demandare alla commissione l'intero procedimento di valutazione delle offerte, attribuendo alla medesima la competenza sulla valutazione degli aspetti amministrativi oltre che tecnico-economici delle medesime, al fine di garantire l'unitarietà del procedimento di valutazione e la terzietà del valutatore;

DECRETA

Sono adottati i criteri per la nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici di gara per le quali la DGAI è stazione appaltante come da articoli seguenti:

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. I presenti criteri si applicano:

a) alle procedure da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:

- necessariamente qualora la Commissione debba essere nominata nelle more dell'entrata in vigore della disciplina di cui all'art. 78 del D. Lgs n. 50/2016;
- in via facoltativa, qualora anche successivamente all'adozione della disciplina di cui all'art. 78 del D. Lgs n. 50/2016, la Commissione debba essere nominata nell'ambito di procedure che alternativamente siano di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria o non presentino particolare complessità.

Art. 2 - Modalità di nomina della Commissione

1. La Commissione è nominata con decreto del Direttore Generale per l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni, o Vice Direttore Generale / Direttore Centrale competente, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
2. Con il decreto di nomina della Commissione vengono attribuiti anche i compiti di segreteria e le funzioni di Presidente. Le funzioni di segreteria e di componente della commissione possono essere cumulabili.

Art.3 - Composizione della Commissione

1. La Commissione è composta da un numero di componenti pari a tre o, qualora la valutazione delle offerte risulti particolarmente complessa, pari a cinque.
2. Il Presidente è di norma individuato tra dirigenti o funzionari diplomatici con il grado non inferiore a Consigliere di Ambasciata; gli altri commissari possono essere individuati tra dirigenti, funzionari diplomatici e funzionari di area III. Le funzioni di segretario, ove non cumulate, possono essere svolte da personale appartenente alla II area.
3. Ove non fosse possibile reperire soggetti dotati di adeguata professionalità in relazione allo specifico settore cui si riferisce il contratto da affidare, uno o più commissari potranno essere nominati all'esterno dell'Amministrazione.

Art. 4 – Criteri di selezione dei componenti della Commissione

1. La selezione dei componenti della Commissione deve essere improntata ai principi di competenza e rotazione.
2. Ai fini della valutazione della competenza, si tiene conto del titolo di studio, della concreta esperienza acquisita, in Italia e all'estero, nello specifico settore oggetto dell'affidamento e dell'esperienza comunque maturata nello svolgimento di procedure di gara, anche quale componente di commissioni giudicatrici o nella qualità di RUP.

Art. 5 - Incompatibilità

1. Ciascuno dei commissari, ivi compreso il Presidente, non deve aver svolto né può svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.
2. I commissari o i segretari che versino in una situazione di conflitto di interesse sono tenuti a darne comunicazione all'organo tenuto alla nomina ed ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni. Fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale, la mancata astensione costituisce comunque fonte di responsabilità disciplinare del dipendente pubblico, anche ai sensi del D.P.R. n. 62/2013.
3. Ai fini di cui al precedente comma, si ha conflitto d'interesse quando i commissari o i segretari abbiano, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che possa essere percepito come una minaccia alla loro imparzialità ed indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione.

4. I componenti non devono trovarsi in una delle condizioni previste dall'art.77, commi 5 e 6, del D. Lgs n. 50/2016 e, a tal fine, in sede di prima riunione della commissione di gara devono rendere apposita dichiarazione recante l'indicazione dell'insussistenza delle suddette clausole.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito MAECI nella sezione Amministrazione Trasparente.

Roma, 31 maggio 2018

IL DIRETTORE GENERALE
DIRIGENTE NICANDRO CASCARDI